



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Rep.4 del 30.04.2024

COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA

**CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE,
ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIALE
OLIMPICO”**

CUP: F42F22000440005 - CIG: A02FC9CA92

L'anno 2024, il giorno 30, del mese di Aprile, presso la Residenza Comunale, nell'Ufficio di Segreteria.

Avanti a me Dott.ssa Ida Lanzillotta, Vice Segretario vicario del Comune, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico-amministrativa, nell'interesse del Comune, senza l'assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

L' Ing. Albenso Caparelli nato a Cosenza (CS), il 13/07/1974, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, P.IVA 00355760786 che rappresenta nella sua qualità di Responsabile Settore 2 – Area Tecnica di seguito nel presente atto denominato “Amministrazione Aggiudicatrice”.

Il Sig. Tallarico Francesco nato a Cosenza (CS), il 10/06/1982, C.F. TLLFNC82H10D086T, residente a Rende (CS), in via Mosca n.41, nella sua qualità di Titolare, dell'Impresa Tierre S.r.l., con sede legale in Castrolibero (CS), Via Pio IX ,2, P.IVA 02690420787, di seguito nel presente atto denominato “appaltatore” comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io segretario sono personalmente certo.

PREMESSO

– che con provvedimento della Giunta Comunale, n. 31, in data 21 aprile 2022, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra citati, redatto dall' Ufficio Tecnico Comunale;

- Che con provvedimento della Giunta Comunale, n. 95, in data 26 ottobre 2023, è stato riapprovato il progetto esecutivo dei lavori sopra citati, per l'aggiornamento dei prezzi:

importo complessivo dei lavori: euro 765.103,28, di cui:

a) importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso [escluso gli oneri e i costi della manodopera di cui al successivo punto]: euro 599.119,74

b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso): euro 19.575,14

c) costi della manodopera euro 146.408,40

– che ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, si è proceduto alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, previa indagine di mercato, di importo pari o superiore a 150.000,00 e inferiore a 1.000.000,00 euro, per l'affidamento dei lavori di "Ristrutturazione, adeguamento e messa a norma del campo Sportivo Comunale di viale Olimpico" - (art. 50 comma 1, lett. c, del D.L.gs. n. 36/2023);

– che è risultata aggiudicataria l'Impresa Tierre s.r.l., che ha offerto un ribasso del 25,955% (venticinque virgola novecento cinquanta cinque per cento). L'importo di aggiudicazione risulta essere di €443'618,21, escluso degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad €19'575,14 e costi della manodopera pari a €146'408,40 , per un importo complessivo di €609.601,75 oltre iva ;

-che sono state eseguite le verifiche tenendo conto dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.L.gs 50/2016, oggi sostituiti con gli artt. 94, 95, 96, 97 ed è stata

verificata la regolarità contributiva dell'Appaltatore, con esito positivo;

-che l'intervento trova copertura finanziaria nel competente capitolo n.21715/2 del bilancio di esercizio 2024. Si dà atto dell'assenza del cd. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE n. 2021/241;

- che, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.L.gs n. 104/2010, non sono pervenuti ad oggi ricorsi giurisdizionali al T.A.R. aventi ad oggetto il presente affidamento;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO E AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione Aggiudicatrice conferisce all'impresa *Tierre s.r.l.* P.IVA 02690420787 con sede in Via Pio IX N°25, 87040 Castrolibero, l'appalto dei lavori di "RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIALE OLIMPICO" CUP F42F22000440005, CIG A02FC9CA92;

2. L'Importo contrattuale – tenuto conto dell'offerta presentata – ammonta ad €609'601,75, da assoggettarsi ad I.V.A. al 10%, ed è da intendersi a corpo e a misura secondo quanto specificato nel capitolato speciale di appalto dei lavori di cui al presente contratto. Resta salva la liquidazione finale.

ARTICOLO 2 – ALLEGATI AL CONTRATTO

1. Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:

- a) il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;
- b) il Capitolato Speciale d'appalto;
- c) gli elaborati grafici progettuali;

d) computo metrico estimativo;

e) l'elenco dei prezzi unitari;

f) i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs n. 81/2008: (piano di sicurezza e coordinamento);

g) il cronoprogramma.

2. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

ARTICOLO 3 – TERMINI, PENALI E PROROGHE

1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine previsto nel CSA, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

2. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

3. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

4. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori e

l'organo di collaudo, ove costituito.

5. I presupposti in premessa per i quali il Responsabile Unico del Procedimento può concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d'appalto.

ARTICOLO 4 – PAGAMENTI IN ACCONTO E SALDO – INTERESSI

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato Speciale d'appalto ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

2. L'appaltatore avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la somma prevista nel CSA.

3. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.

4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni l'Amministrazione Aggiudicatrice dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

5. L'amministrazione Aggiudicatrice provvede al pagamento delle spese sostenute tramite risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU- Italia - PNRR M5C3I1.1.1

6. I pagamenti saranno concessi all'impresa appaltatrice solo quando effettivamente le risorse sono state trasferite all'Ente e l'impresa non avrà nulla a che pretendere o reclamare;

ARTICOLO 5 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante polizza n. 2024/13/6679235 emessa da Italiana Assicurazione Agenzia N°721 Commenda di Rende in data 15/04/2024, dall'agenzia di Rende, a garanzia dell'importo contrattuale di €609.601,75.

2. Ai sensi dell'articolo 117, del D.L.gs. n. 36/2023, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

6. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

ARTICOLO 6 – ASSICURAZIONI PER I RISCHI DI ESECUZIONE

1. Ai sensi dell'art. 117 comma 10, del D.Lgs n. 36/2023, ha stipulato polizza n. 440430278 emessa da Generali, Agenzia I51 Milano Liberazione in data 15/01/2024, per un importo di €5'000'000,00 al fine di tenere indenne l'Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati – salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

ARTICOLO 7 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

ARTICOLO 8 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

L'Amministrazione ha verificato l'iscrizione dell'Impresa Terre Srl nelle White list conservate presso la Prefettura di Cosenza, quindi è confermato il rispetto del D.L.gs. n. 159/2011 s.m.i.,.

ARTICOLO 9 – RISOLUZIONE, RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 122 del D.L.gs n. 36/2023 e s.m.i..

2. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 123 del D.L.gs n. 36/2023 s.m.i.

3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi:

– Qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento.

ARTICOLO 10 – DOMICILIO

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 s.m.i. nella parte ancora vigente, l'appaltatore elegge domicilio presso il Comune di Roggiano Gravina Settore 2 Ufficio LL.PP. ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria Comunale a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità.

2. L'appaltatore dichiara che i soggetti indicati al successivo art. 14 sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dall'Amministrazione Aggiudicatrice.

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

6. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata al Comune di Roggiano Gravina – Settore 2, “codice univoco **L41GIQ**” e con liquidazione a 60 gg. fine mese data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

7. La fattura, oltre agli elementi previsti dalla normativa di riferimento, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- Titolo del progetto;

- Indicazione “Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU”;

- Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;

- Numero della fattura;

- Data di fatturazione;

- Estremi identificativi dell'intestatario;

- Importo (con imponibile distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);

- Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata;

- CUP del progetto;

- CIG della gara;

- Estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore.

ARTICOLO 12 – ANTICIPAZIONE

1. Per l'esecuzione dei lavori all'appaltatore è prevista, a richiesta, l'anticipazione sull'importo contrattuale per come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.L.gs n. 36/2023 e s.m.i., la corresponsione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo di recupero dell'anticipazione stessa.

2. L'importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

ARTICOLO 13 – RISOLUZIONE E RECESSO

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 122 del D.L.gs n. 36/2023 e s.m.i.

2. Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 123 del D.L.gs n. 36/2023 e s.m.i.

3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi:

– Qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento;

ARTICOLO 14 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n., 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto.

La ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente. A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto

o a saldo il signor Tallarico Francesco nato a Cosenza il 10/06/2024 ivi residente in

Rende (CS), in via Mosca n.41;

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta,

i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato

alle commesse pubbliche, agenzia di BCC Centro Calabria , codice IBAN

IT95G0825880880013000000374.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui

ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dal cottimista al

committente il quale è sollevata da ogni responsabilità.

Il Codice CIG rilasciato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici è **A02FC9CA92**.

ARTICOLO 15 – VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento alla ditta appaltatrice e

con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi

relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 16– CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del

Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000,

n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente.

2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente

contratto o del capitolato speciale.

ARTICOLO 17 – CONTROVERSIE

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico

dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile

Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 210 del D.L.gs 36/2023.

2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 210 del D.L.gs n. 36/2023; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

3. È esclusa la competenza arbitrale. Ogni vertenza giudiziale è rimandata al tribunale competente per territorio.

ARTICOLO 18 – CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.L.gs n. 36/2023.

2. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto dell'articolo 119 del D.L.gs n. 36/2023, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 19- MODIFICHE E VARIANTI

Non sono ammesse modifiche e varianti.

ARTICOLO 20 – SPESE E REGISTRAZIONE

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.

2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.

ARTICOLO 21 – CONTRATTO IN FORMATO DIGITALE

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs.n.36/2023.

ARTICOLO 22 – OBBLIGHI SPECIFICI PNRR

L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente

Contratto, è tenuto:

- a contribuire al conseguimento del target associati alla misura e il contributo alla

valorizzazione dell'indicatore comune di Fornire servizi sociali ad almeno

2.000.000 di destinatari residenti nei Comuni delle aree interne, di cui almeno

900.000 abitanti delle seguenti otto regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania,

Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L'intervento deve creare nuovi spazi

e infrastrutture o migliorare quelli esistenti attraverso un aumento del numero di

destinatari o della qualità dell'offerta. I servizi sociali nuovi e migliorati devono

includere:

- servizi di assistenza domiciliare per anziani;

- piccoli ospedali e centri ambulatoriali;

- centri per disabili;

- Centri di consulenza, servizi culturali, sportivi e per l'accoglienza di migranti;

- infermiere e ostetriche di comunità;

- infrastrutture per l'elisoccorso.

- Il contributo del progetto al target M5C3-2, dichiarato in fase di proposta

progettuale, è di n. 6813 destinatari residenti nel Comune di Roggiano Gravina.

- al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al

non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant

Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del

contributo all'obiettivo climatico mettendo in atto tutte le misure necessarie al rispetto

di tali principi, anche secondo quanto previsto dai documenti tecnici.

-Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Committente, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC). Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al capitolato tecnico prestazionale.

-Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento

degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

- L'Appaltatore si impegna a riservare il 30% delle assunzioni funzionali (quelle volte a garantire l'esecuzione del progetto finanziato dal PNRR) all'occupazione giovanile, in base al comma 4 dell'art.47 D.L. 77/2021 , derogando la parte relativa all'occupazione femminile , in quanto, in base al Decreto n. 327 del 16 novembre 2022 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze si evince che il valore medio annuo del tasso, sulla base delle rilevazioni ISTAT per l'anno 2021 nel settore delle costruzioni, è attualmente pari al 9% con un tasso di disparità pari all'80,6% , per cui l'applicazione della regola di obbligo delle assunzioni necessarie, del 30%, all'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali potrebbe determinare un onere troppo gravoso per i settori in cui i tassi di occupazione femminile sono lontani da quelli prevalenti nel sistema economico a livello nazionale, discostandosi significativamente dalla media nazionale complessiva negli altri settori osservati;

-L'inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui all' art. 47 comma 3, 3-bis e 4 del D.L. 77/2021 comporta il pagamento di una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare dell'importo netto del contratto, fino al raggiungimento del limite massimo, stabilito dall'art.50 del D.L. 77/2021, del 20% dell'ammontare netto contrattuale.

-La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 del D.L. 77/2021 determina, altresì,

l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, per un periodo, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC.

- obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Soggetto Attuatore Esterno conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

ARTICOLO 23 – DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI

DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016

1. Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

In esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore viene nominato dal Comune di Roggiano Gravina quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l'affidamento dei lavori di "Riqualficazione mensa scuola dell'infanzia di Roggiano Gravina"

2. Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

3. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

4. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà

tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.L.gs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

per l'Amministrazione Aggiudicatrice

per l'Appaltatore

Ing. Albenso Caparelli

Sig. Tallarico Francesco

Il Vice Segretario Vicario Comunale

Dott.ssa Ida Lanzillotta